CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN FAVORE DELL'ASL N. 6 MEDIO CAMPIDANO.

TRA

L' **Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 Medio Campidano**, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, C.F. n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale Dott. Joseph Polimeni, in qualità di Legale Rappresentante;

E

L' **Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente**, di seguito denominata ASL 7, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del **Direttore Generale Dott. Paolo Cannas**, in qualità di Legale Rappresentante;

Premesso che

- la ASL 6, necessita di supporto per l'attivazione di un percorso formativo per la gestione della segreteria delle Commissioni Medico Locali;
- è stata acquisita la disponibilità della ASL 7 Sulcis Iglesiente, all'espletamento delle prestazioni richieste fino al 31/12/2026;
- la presente convenzione configura un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L.241/90;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La ASL 6 ha necessità di avvalersi della collaborazione della ASL 7 finalizzata all'esecuzione di prestazioni professionali di formazione e supporto alla segreteria delle commissioni medico locali da parte di personale amministrativo con le necessarie competenze ed esperienza nella materia.

La ASL 7 si è resa disponibile ad accettare la stipula della presente convenzione una volta verificata la disponibilità dei propri dipendenti.

La presente convenzione si configura come un rapporto di collaborazione tra PP.AA. non in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN.

Art. 3 – Durata

L'efficacia della convenzione decorrerà dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2026, prorogabili. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 4 – Esecuzione della convenzione

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo, sarà prestata da personale amministrativo del comparto dipendente della ASL Sulcis-Iglesiente, individuato dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica e approvato dal Direttore Generale della ASL 7.

L'attività potrà essere prestata da remoto (in vdc o via mail o per telefono), nella sede amministrativa della ASL Sulcis Iglesiente oppure eventualmente nella sede della ASL n. 6, nella misura massima di n. ore 15/mese per ciascun dipendente coinvolto nelle suddette attività.

I dipendenti dell'ASL 7 svolgeranno le prestazioni oggetto della presente Convenzione al di fuori dell'impegno orario di servizio nel rispetto del limite

massimo di ore mensili stabilito dalla vigente normativa che dovrà essere dai medesimi attestato sotto la propria responsabilità.

Art. 5 – Corrispettivo

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, l'ASL n. 6 del Medio Campidano corrisponderà all'ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente un compenso lordo onnicomprensivo di euro 40/ora per ciascun dipendente.

Verrà altresì riconosciuto l'eventuale rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche Amministrazioni.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 7, che provvederà ad attribuirne il 95% ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'ASL 7 procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dall'ASL 6.

Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

La ASL 7, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dagli specialisti che rendono le prestazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese e modalità di viaggio).

Tale rendiconto, munito di debita validazione dell'ASL 6 del Medio Campidano, sarà inoltrato alla SSD. Affari Generali della ASL 6 entro il

decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ASL 6 del Medio Campidano emetterà l'ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura mensile da parte della S.C. Bilancio dell'ASL 7 del Sulcis Iglesiente.

L'ASL 6 del Medio Campidano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art. 7 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL 7 del Sulcis Iglesiente avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Codice Etico Comportamentale, PTCP

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del

sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

Le parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 11 – Spese contrattuali e registrazione

Sono per intero a carico dell'ASL 6 del Medio Campidano, senza diritto di rivalsa, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l'imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente.

Le parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

Art. 12 – Norma di chiusura e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 e dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'ASL 6 Medio Campidano	**Per l'ASL 7 Sulcis Iglesiente**
Il Direttore Generale	**Il Direttore Generale**
Dott. Joseph Polimeni	**Dott. Paolo Cannas**
Joseph Polimeni 20.10.2026 12:55:18 GMT+02:00	CANNAS PAOLO Firmato digitalmente da CANNAS PAOLO Data: 2026.10.26 15:01:25 +01'00'